



COMUNE di
BALDISSERO TORINESE

COMUNE DI BALDISSERO TORINESE

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO.

(Approvato con deliberazione CC n. 3 del 12 febbraio 2009)



SOMMARIO

<i>Art. 1. Istituzione della Commissione locale per il paesaggio ..</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2. Composizione</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3. Durata in carica</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4. Funzionamento</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5. Obbligo di astensione</i>	<i>5</i>
<i>Art. 6. Verbale.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 7. Norma di rinvio</i>	<i>6</i>

Art. 1. Istituzione della Commissione locale per il paesaggio


1. È istituita la Commissione locale per il paesaggio del Comune di Baldissero Torinese ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale 4 dicembre 2008 n.32.
2. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Baldissero Torinese.
3. A seguito di specifiche successive convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, la competenza potrà essere estesa ad altri Comuni, senza che ciò comporti modifica del presente regolamento.

Art. 2. Composizione


1. La Commissione è composta da n. 7 componenti nominati dalla Giunta Comunale, secondo i criteri definiti all'art.4 sopra citato e dalla D.G.R. 1 dicembre 2008 n.4-10229. Tra questi, la Giunta Comunale nomina – con il medesimo provvedimento – il presidente ed un vice - presidente
2. La nomina deve essere effettuata garantendo pari opportunità tra uomo e donna nel rispetto dei principi previsti dallo statuto comunale.
3. I componenti della Commissione per il paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia, essere dipendenti del comune o degli altri comuni di cui all'art. 1 comma 3 del presente regolamento.
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Non possono altresì farne parte il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali.


Art. 3. Durata in carica

1. La Commissione resta in carica secondo il mandato conferito dalla Giunta Comunale e comunque per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato di ciascun componente è rinnovabile per una sola volta. La commissione deve essere rinnovata entro 45 giorni dal rinnovo della compagine amministrativa. Fino a tale data la commissione svolge le proprie funzioni con i componenti in carica.


- 
2. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che la Giunta comunale non li abbia sostituiti.
 3. I componenti nominati in sostituzione di altri cessati a qualsiasi titolo prima della scadenza, restano in carica sino alla scadenza naturale della Commissione.
 4. I componenti della Commissione decadono:
 - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente articolo 2;
 - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
 5. La decadenza é dichiarata dalla Giunta comunale.
 6. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

Art. 4. Funzionamento

- 
1. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce periodicamente garantendo il rispetto dei tempi dettati dalle leggi procedurali di settore e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti almeno quattro commissari. Le riunioni si svolgono ordinariamente presso il Municipio di Baldissero Torinese. Ricorrendo l'ipotesi di cui al precedente art.1, comma3, è facoltà del Presidente convocare le riunioni presso il Municipio dell'Ente convenzionato, esclusivamente per l'esame di istanze presentate allo Sportello Unico dell'Edilizia di detto Ente.
 2. Di ogni riunione deve essere preventivamente predisposto l'ordine del giorno contenente l'elenco delle istanze da esaminare, in tempo utile a consentire un'adeguata informazione ai componenti. L'invio della convocazione avviene, di norma almeno tre giorni prima della seduta, a mezzo fax o posta elettronica. A detto termine può derogarsi in casi di particolare urgenza.
 3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente comunale individuato dal Responsabile del Servizio Tecnico tra quelli appartenenti al medesimo servizio. Qualora la competenza venga estesa ad altri Comuni, ai sensi dell'art.1, comma 3, del presente regolamento le funzioni in questione sono svolte da un dipendente comunale del comune convenzionato, individuato dal Responsabile del Servizio Tecnico di detto ente.

- 
4. Il Presidente della Commissione può disporre che assistano ai lavori, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.
 5. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dal Servizio Tecnico comunale; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
 6. Il presidente, sentiti gli altri componenti, ha facoltà di convocare il richiedente o suo delegato, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.
 7. La Commissione è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere sulle istanze proposte in sede di prima convocazione e comunque in tempo utile a garantire il rispetto dei termini prescritti per la conclusione del procedimento.
 8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

Art. 5. Obbligo di astensione

- 
1. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo articolo 6.
 2. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo all'istanza d'esame presentata; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

Art. 6. Verbale

1. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta.
2. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi



istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

3. Il verbale é firmato dal segretario estensore e dal Presidente della Commissione ed é allegato in copia agli atti relativi.

Art. 7. Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento trova applicazione la normativa nazionale e regionale in materia.